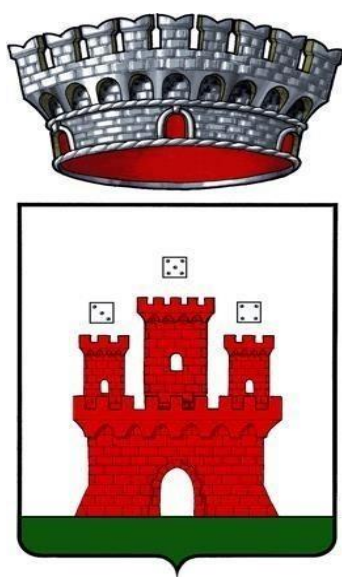


DUP Semplificato

2023 - 2025



**Comune Di Castell'Azzara
(GR)**

Via G. Marconi, n. 2

58034 - Castell'Azzara (GR)

Dup Semplificato 2023 - 2025.....	1
PARTE PRIMA.....	3
Analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.....	3
Premessa.....	3
Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica.....	5
Risultanze del territorio.....	8
Risultanze della situazione socio-economica dell'ente.....	9
Economia insediata.....	9
Parametri Economici.....	12
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	14
Enti Strumentali Partecipati.....	21
Sostenibilità economico finanziaria dell'ente.....	23
Struttura Organizzativa e Personale.....	26
PARTE SECONDA	30
Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio.....	30
Entrate	30
Spese	40
Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa.....	42
Principali obiettivi delle missioni attivate	45
Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.....	52
Piano triennale annuale incarichi.....	53

Parte Prima

Analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP - Documento Unico di Programmazione - e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzo di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro

documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare gli strumenti della programmazione degli enti locali, ai sensi del *principio della programmazione* definito nell'All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, sono:

1. il Documento unico di programmazione (DUP);
2. l'eventuale nota di aggiornamento al DUP;
3. lo schema di bilancio di previsione finanziario che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
4. il PEG - piano esecutivo di gestione e delle performances;
5. il piano degli indicatori di bilancio;
6. lo schema di delibera di assestamento del bilancio;
7. variazioni di bilancio;
8. schema del rendiconto della gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente;

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo stesso con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica al DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. 267/2000.

Il DUP è uno strumento di guida strategica e operativa dell'Ente il quale si suddivide in due sezioni:

- SeS: *sezione strategica*, la quale ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del mandato e relative alle azioni e ai progetti che si intende realizzare nel corso del mandato stesso (art. 46, comma 3, d.lgs. 267/00). Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti

dall'Unione Europea;

- SeO: sezione operativa, la quale ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione finanziario. La SeO è la sezione del DUP in cui vengono definiti gli strumenti operativi che si intendono utilizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. *Il suo contenuto costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.* La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio.

E' previsto che gli Enti locali con popolazione non superiore a 5.000 abitanti predispongano una *versione semplificata* del DUP ai sensi dell'art. 170, comma 6, del d.lgs. 267/00 – versione prevista dal punto 8.4 dell'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011.

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

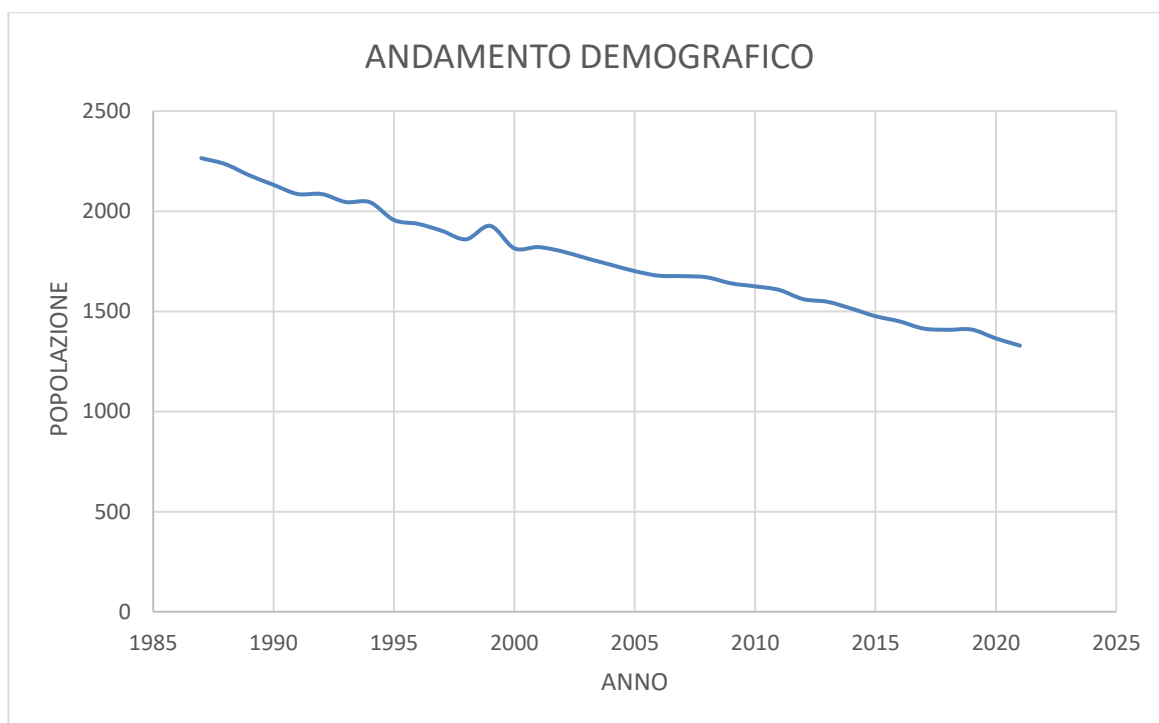
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del comune di Castell'Azzara, utile a delineare un quadro socio-economico del paese e necessaria in sede elaborazione delle decisioni strategiche dell'organo di governo per ottenere uno sviluppo del territorio.

Risultanze della popolazione

Di seguito si riporta il trend demografico al 31/12/n dal 1987 al 2021:

ANNO	POPOLAZIONE	VARIAZIONE REALE	VARIAZIONE %le
1987	2265	0	0,00%
1988	2235	-30	-1,32%
1989	2179	-56	-2,51%
1990	2132	-47	-2,16%
1991	2086	-46	-2,16%
1992	2086	0	0,00%
1993	2046	-40	-1,92%
1994	2045	-1	-0,05%
1995	1956	-89	-4,35%
1996	1937	-19	-0,97%
1997	1902	-35	-1,81%
1998	1860	-42	-2,21%
1999	1927	67	3,60%
2000	1815	-112	-5,81%
2001	1821	6	0,33%

2002	1799	-22	-1,21%
2003	1765	-34	-1,89%
2004	1733	-32	-1,81%
2005	1701	-32	-1,85%
2006	1678	-23	-1,35%
2007	1676	-2	-0,12%
2008	1670	-6	-0,36%
2009	1640	-30	-1,80%
2010	1625	-15	-0,91%
2011	1607	-18	-1,11%
2012	1561	-46	-2,86%
2013	1548	-13	-0,83%
2014	1514	-34	-2,20%
2015	1476	-38	-2,51%
2016	1450	-26	-1,76%
2017	1414	-36	-2,48%
2018	1408	-6	-0,42%
2019	1409	1	0,07%
2020	1365	-44	-3,12%
2021	1329	-36	-2,64%



ANNO 2020										ANNO 2021														
POPOLAZIONE										MORTI			NATI		ISCRITTI		CANCELLATI			POPOLAZIONE AL 31/12/2021				
	M	F	TOT.	M	F		M	F		M	F	M	F	M	F	VAR. M	VAR. F	PAESE/FRAZIONI	M	F	TOT.			
PAESE/FRAZIONI	410	404	814	6	10	1	2	11	13	8	13					-2	-10	CASTELL'AZZARA	408	394	802			
CASTELL'AZZARA	195	250	445	7	5	2	1	9	2	8	9					-4	-11	SELVENA	191	239	430			
SELVENA	12	15	27	1	0	0	0	0	0	0	0					-1	0	QUERCIO.	11	15	26			
QUERCIO.	25	23	48	1	0	0	0	0	0	0	0					-1	0	SFORZESCA	24	23	47			
SFORZESCA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	POGGIO M.	0	3	3			
POGGIO M.	18	10	28	1	0	0	0	0	0	3	3					-4	-3	PODERI	14	7	21			
PODERI	660	705	1365	16	15	3	3	20	13	19	25					-12	-24	TOTALE	648	681	1329			
TOTALE																								

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi sulla composizione della popolazione al 31/12/2021:

POPOLAZIONE PER ETA' :		
ETA' PRESCOLARE	DA 0 - 6 ANNI	36
ETA' SCOLARE	DA 7 - 14 ANNI	60
ETA' D'OCCUPAZIONE DA 15 - 29 ANNI		118
ETA' ADULTA	DA 30 - 65 ANNI	570
ALTRO	> 65 ANNI	545
TOTALE POPOLAZIONE		1329
di cui Maschi		648
di cui Femmine		681

Risultanze del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 267/2000.

Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare ed attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Oggetto	Valore
Superficie Kmq.	64,23 km°
Risorse idriche: laghi n.	0
Fiumi n.	0
Strade: autostrade Km.	0
strade extraurbane Km.	0
strade urbane Km.	22
strade locali Km.	45
itinerari ciclopedonali Km.	0
strumenti urbanistici vigenti: Piano regolatore – PRGC – adottato - SI/NO	si
Piano regolatore – PRGC - approvato - SI/NO	si
Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI/NO	si
Altri strumenti urbanistici (da specificare)	regolamento urbanistico e piano strutturale

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard.

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori, alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Oggetto	Valore
Asili nido con posti n.	0
Scuole dell'infanzia con posti n.	1
Scuole primarie con posti n.	1
Scuole secondarie con posti n.	1
Strutture residenziali per anziani n.	1
Farmacie Comunali n.	1
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.	59.400,00
Punti luce Pubblica Illuminazione n.	522
Discariche rifiuti n.	0
Mezzi operativi per gestione territorio n.	3
Veicoli a disposizione n.	3

Economia insediata

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Demografia delle imprese presenti nel territorio e movimenti turistici.

Nel territorio del comune di Castell'Azzara, al 2021, risultano le seguenti variazioni di attività di impresa rispettivamente per il settore primario e per le imprese commerciali:

Imprese del Settore primario - 2021	
Registrate	51
Var. tend.	2%
Iscrizioni	3
Cessazioni	2
Saldo	1

Per le imprese commerciali vengono considerate quelle all'ingrosso, al dettaglio con sede fissa, al dettaglio in altre forme e il commercio in veicoli:

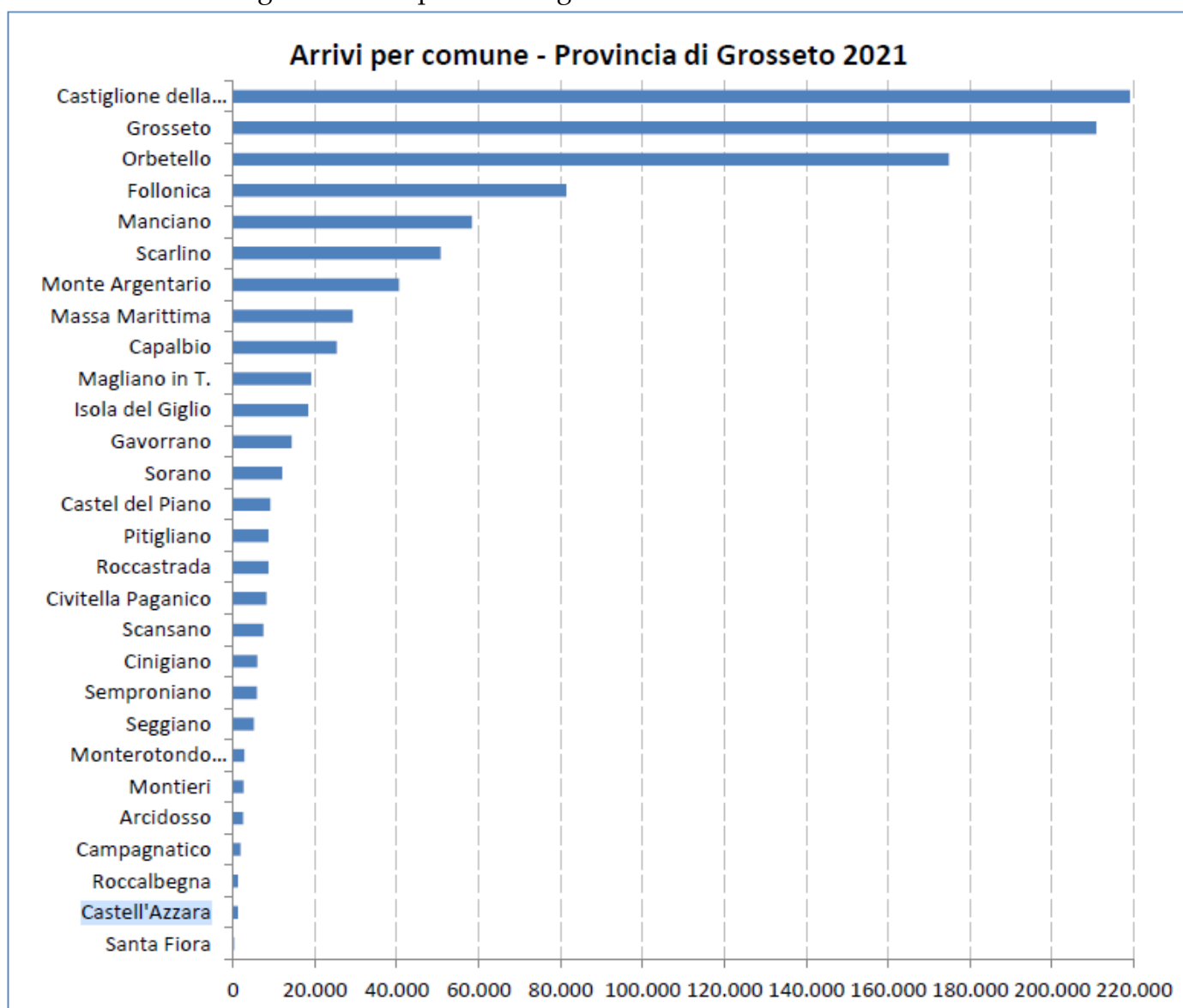
Imprese del Commercio - 2021	
Registrate	20
Var. tend.	-4,80%
Iscrizioni	1
Cessazioni	2
Saldo	-1

Il comune di Castell'Azzara nell'anno 2021, considerando gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi economica, ha registrato i seguenti movimenti turistici:

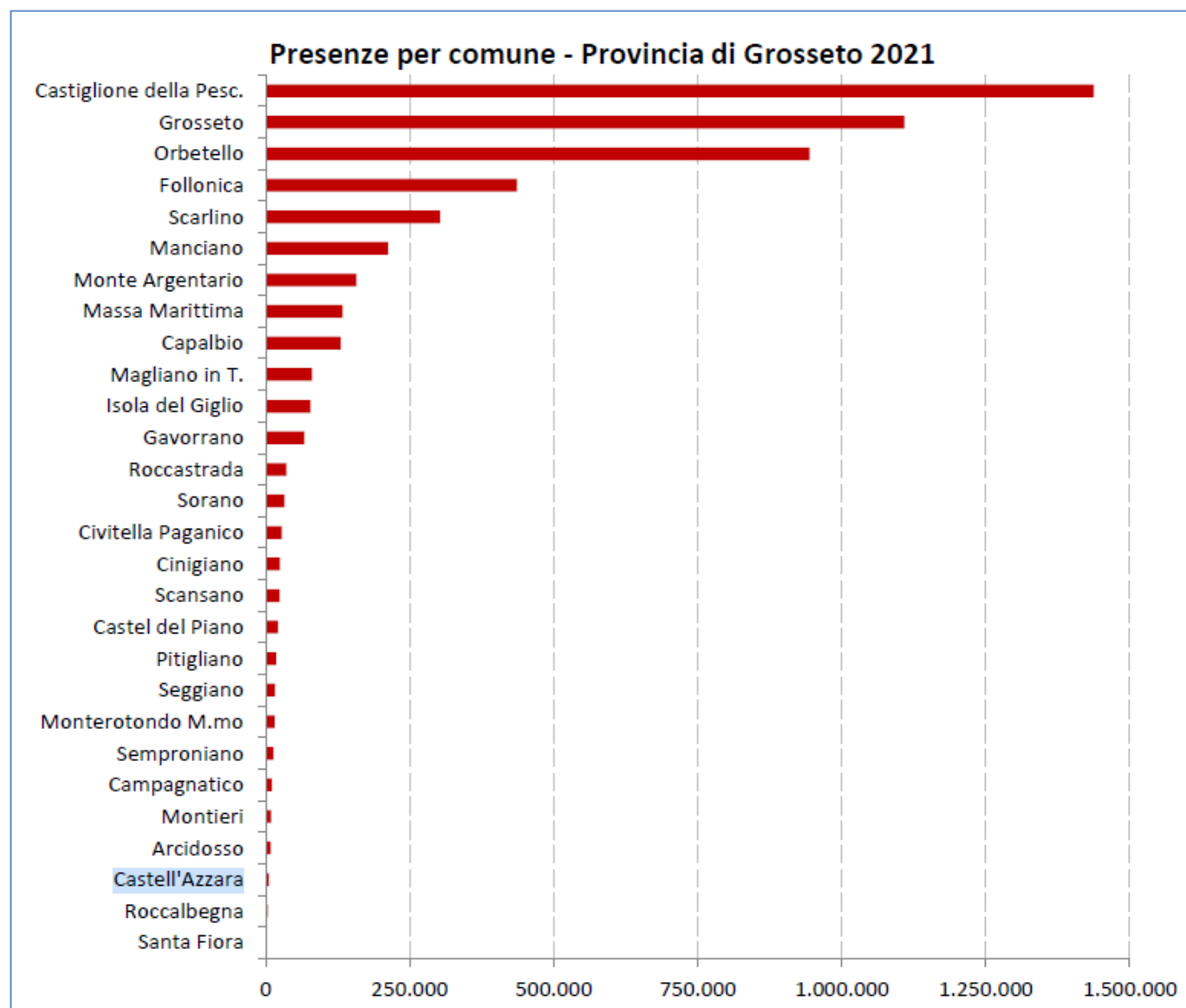
Movimenti turistici - 2021		
ITALIANI	Arrivi	861
	Presenze	3.210
STRANIERI	Arrivi	273
	Presenze	1.845
TOTALI	Arrivi	1.134
	Presenze	5.055
Presenza media		4,5

Per arrivi turistici si intende il numero di clienti, stranieri e italiani, ospitati negli esercizi ricettivi nell'anno 2021 mentre per presenze turistiche si intende il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi.

Di seguito una analisi grafica che include i comuni della provincia di Grosseto considerando gli arrivi e le presenze registrate nell'anno 2021:



Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Regione Toscana



Elaborazione Centro Studi e Servizi C CIAA Maremma e Tirreno su dati Regione Toscana

PARAMETRI ECONOMICI

Grado di autonomia finanziaria:

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali di cui le entrate tributarie ed extratributarie sono le entrate direttamente e indirettamente reperite dall'Ente.

I trasferimenti correnti dello Stato sono risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc.

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte

decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che derivano dallo Stato e da altri enti pubblici. Ci si deve quindi focalizzare sulle entrate proprie e sulla gestione dei servizi in modo da realizzare il massimo dell'economicità ed efficienza al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

INDICE		2019	2020	2021
AUTONOMIA FINANZIARIA	$= \frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE + EXTRATRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	97,41%	88,31%	92,96%

Grado di rigidità di bilancio:

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economico finanziarie.

INDICE		2019	2020	2021
RIGIDITA' STRUTTURALE	$= \frac{\text{SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI E INTERESSI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	27,17%	22,94%	26,82%

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese di personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità, tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

Nella realtà il grado di rigidità strutturale sarebbe superiore a quello appena calcolato in quanto non vengono considerate le spese fisse di funzionamento dell'ente stesso ovvero le spese per il consumo di acqua, energia elettrica, gas, spese telefoniche, ecc.

Costo del personale:

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'ente, nella quale l'onere del personale assume una importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

INDICE		2019	2020	2021
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE	$= \frac{\text{SPESE PERSONALE}}{\text{SPESE CORRENTI}}$	21,31%	21,92%	24,20%

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Per servizio pubblico locale si intende quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e dal punto di vista soggettivo questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente dalla legge.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio di bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta tutti i servizi fondamentali dell'Ente.

Denominazione	Tipologia	Note
Servizi manutenzione del verde	Servizio di manutenzione dei parchi e giardini pubblici all'interno del territorio comunale	

Servizi cimiteriali

1. la determinazione delle tariffe dei servizi e dei canoni di concessione;
2. l'assegnazione delle sepolture ai privati;
3. la verifica del diritto d'uso delle tombe;
4. la riscossione dei canoni e delle tariffe per i servizi erogati;
5. la stipula dei contratti di concessioni sepolture a privati;
6. il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione;
7. il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre;
8. il rilascio di autorizzazioni al seppellimento e disseppellimento;
9. il coordinamento ed il controllo dell'operato dell'affidatario;
10. la liquidazione dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati;
11. la manutenzione straordinaria dei fabbricati;

	12. la progettazione e la realizzazione di nuove strutture.	
Servizio gestione	Pulizia, gestione, manutenzione impianti sportivi.	Il campo sportivo del capoluogo risulta essere affidato all'Associazione sportiva Castell'Azzara

Servizi gestiti in forma associata

Allo stato attuale le funzioni esercitate da parte dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana per conto dei sette Comuni aderenti sono:

Denominazione	Tipologia	Note
Funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo.	Risorse umane, trattamento economico; relazioni sindacali; organismo indipendente di valutazione unico per Unione e Comuni; centrale Unica di Committenza; SIT e Cartografia; Risparmio energetico; Catasto dei boschi percorsi dal fuoco; politiche comunitarie; sviluppo strategico e programmazione, gestione e manutenzione del patrimonio.	
funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.	Tra i quali possiamo ricomprendere i servizi postali e di prossimità; i canili; i Musei; i teatri e le attività teatrali, le attività culturali di rilevanza sovracomunale; i servizi ed interventi educativi per la prima infanzia; i servizi ed interventi educativi per l'adolescenza ed i giovani; i servizi ed interventi per l'educazione degli	

	adulti; lo sportello unico per le attività produttive comprese le attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP); le attività ed interventi in materia di pari opportunità; supporto giuridico alle gestioni associate; ISEE; i servizi Informatici e telematici; lo sviluppo	
	dei sistemi informativi e società dell'Informazione e conoscenza; il Comitato Unico di Garanzia per la pari opportunità uomo/donna; l'Ufficio Associato Giudice di Pace, l'illuminazione pubblica, la viabilità, la circolazione stradale (costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'Ente).	
Funzione del catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente.	Tutti i Comuni dell'Amiata Grossetano con delibere esecutive hanno approvato di esercitare mediante convenzione con l'ex Comunità Montana Amiata Grossetano (ora Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana) a decorrere dal 01.11.2007, la gestione e l'esercizio diretto e completo, così come consentito dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché dal combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso D.P.C.M. ed all'art. 6 del protocollo di intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio ed ANCI, DELLE FUNZIONI CATASTALI di cui alla OPZIONE DI LIVELLO SECONDO. La convenzione tra Comuni e Comunità Montana (ora Unione di Comuni) è stata stipulata in data 11.10.2007 Ric., n. 985 a fronte deliberazione consiliare, n. 29 del 29/09/2007. Tutti i Comuni convenzionati sono stati ammessi	L'esercizio è sospeso in attesa della adozione degli atti governativi interposti di esecuzione.

	favorevolmente, riguardo al decentramento delle funzioni catastali, alla "mappatura delle scelte gestionali comunali" ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.C.M. 14 giugno 2007 - definizione del 20/02/2008 ad esito anche della istruttoria integrativa dei Comitati Tecnici Regionali, inoltrata dalla Agenzia del Territorio al Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - con nota Prot. n. 15516 del 26.02.2008 ai fini della acquisizione del prescritto parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali".	
Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.	Vincolo idrogeologico, valutazione impatto ambientale, funzione comunali in materia paesaggistica, edilizia privata (sportello unico edilizia) ed ecologia; urbanistica (pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, piano strutturale intercomunale, piano strutturale intercomunale in applicazione degli art. 23 e 24 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65), edilizia privata.	
Funzione afferente alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.		
Funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi.	I Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno aderito alla forma associativa disciplinata dalla L.R., n. 69/2011 e nell'ambito territoriale stabilito dalla legge medesima.	
Funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione	Tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana partecipano allo strumento consortile denominato	

delle prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma quarto della costituzione.	"Società della Salute Amiata Grossetana" costituito ai sensi della normativa recata dall'art. 71 bis e seguenti della L.R., nr. 40 del 24.02.2005.	
Funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.		

Servizi affidati a organismi partecipati

Denominazione	Tipologia	Note
Servizio idrico integrato avente ad oggetto l'intero ciclo dell'acqua.	Per quanto attiene al servizio idrico integrato il Comune di Castell'Azzara è socio dell'Acquedotto del Fiora s.p.a., società partecipata da 56 Comuni ricadenti all'interno della Conferenza Territoriale n.6	
Servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti solidi	Per quanto attiene al servizio di gestione integrata rifiuti il Comune di Castell'Azzara appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, come delimitato dall'art. 30 comma 1 lettera c della LR. 69/2011(Istituzione dell'autorità Idrica e delle Autorità per i servizi della gestione integrata dei rifiuti urbani),comprendente i territori delle province di Grosseto, Siena, Arezzo e Val di Cornia. Con determina n. 3 del 22.10.2012 di detta Autorità di Ambito è stata aggiudicata alla ditta Servizi ecologici integrati Toscana Srl (Sei Toscana) la gestione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati. Il sistema di raccolta integrata predisposto da SEI Toscana consente di affiancare alla raccolta dei rifiuti	Servizio affidato ad un soggetto terzo non partecipato dal Comune.

	solidi urbani indifferenziati tutte le tipologie di raccolta differenziata: organico, carta, plastica, vetro, alluminio, tetrapak.	
--	--	--

Servizi affidati ad altri soggetti Enti

Strumentali

Oltre alle società partecipate, un ente locale, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche di enti pubblici economici strumentali, provvisti di autonomia imprenditoriale, che tendono alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente locale, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Anche in questo caso, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	%LE DI PARTECIPAZ IONE	NOTE
ATO Rifiuti Toscana Sud.	Gestione rifiuti.		l'ente sostiene una spesa annuale relativa al contributo in conto esercizio.
Autorità Idrica Toscana.	Servizio idrico.	0,14%	l'ente sostiene una spesa annuale relativa al contributo in conto esercizio.
Società della Salute Amiata Grossetana.	Servizi sociali.	5 %	l'ente sostiene una spesa annuale relativa al contributo in conto esercizio.

Consorzio forestale dell' Amiata.	Gestione degli appezzamenti boschivi.	9,44%	l'ente sostiene una spesa annuale relativa al contributo in conto esercizio.
-----------------------------------	---------------------------------------	-------	--

Società

Dal momento in cui la legge lascia libera scelta all'amministrazione pubblica sulle modalità di gestione dei servizi, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato, queste sono libere di affidarli anche a società private, direttamente costituite o partecipate.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

Società partecipate

L'art. 20 del TUSP dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente entro il 31 Dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti;
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2021 l'Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

Le partecipazioni dirette dell'Ente sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	304790538	0,68%	Mantenimento
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	1311090532	0,75%	Mantenimento
INTESA SPA	156300527	0,468%	Mantenimento
R.A.M.A. SPA	81900532	0,553%	In corso di alienazione
SIENAMBIENTE	727560526	0,0036%	In corso di alienazione
FAR MAREMMA S.C.A.R.L.	1278090533	0,40%	Mantenimento

Si fa inoltre presente che il Comune di Castell'Azzara, fa parte dell'Unione dei Comuni Montani *Amiata Grossetana (U.C.M.A.G.)* e partecipa ai seguenti Consorzi:

- Consorzio Forestale dell'Amiata;
- Autorità Idrica Toscana di cui alla L.R. T. 28.12.2011, n. 69;
- Autorità per il Servizio dei rifiuti urbani - Comunità di Ambito "Toscana sud";
- Società della Salute Amiata Grossetana con una partecipazione uguale per tutti i comuni aderenti.

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

La legge di bilancio 2017 prevede all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

1. non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
2. non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

1. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
2. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con

la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2021 è di € 335.089,73.

ELEMENTO	VALORE
Fondo Cassa al 31/12/2021	€ 335.089,73
Fondo Cassa al 31/12/2020	€ 1.097.157,73
Fondo Cassa al 31/12/2019	€ 323.951,47

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel caso in cui un ente locale si trovi in una situazione di difficoltà temporanea di cassa può ricorrere a due istituti diversi e complementari tra di loro: l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del Tuel e la possibilità di utilizzare temporaneamente le entrate destinate a finanziare specifiche spese, (disattendendo pertanto il vincolo di destinazione) per finanziare genericamente la spesa corrente (utilizzo entrate a destinazione vincolata articolo 195 del Tuel). In entrambi i casi l'ente può utilizzare le due forme di liquidità in maniera alternativa o congiunta ricordando però che vige un unico limite previsto dal citato articolo 222 del Tuel e rappresentato dai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. Ciò significa che se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del Tuel non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Si illustra nella tabella seguente l'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel triennio precedente:

ANNO DI RIFERIMENTO	GG DI UTILIZZO	COSTO INTERESSI PASSIVI
2021	0	0
2020	0	0
2019	0	0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

ANNO DI RIFERIMENTO	INTERESSI PASSIVI IMPEGNATI (A)	ENTRATE ACCERTATE TIT.1-2-3 (B)	INCIDENZA (A/B) %
2021	€ 20.335,69	€ 1.575.798,76	1,29%
2020	€ 23.050,72	€ 1.604.974,91	1,44%
2019	€ 29.904,56	€ 1.539.532,86	1,94%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Si tratta di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, un'obbligazione maturata, cioè, senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto. L'art. 194 del TUEL ne disciplina l'ambito di applicazione nonché le procedure di riconoscibilità.

Nell'attuale sistema giuscontabile sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:

1. sentenze esecutive. Sono da ritenersi "esecutive" sia le sentenze passate in giudicato, sia le sentenze immediatamente esecutive;
2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio, disciplinato dall'art. 114 tuel, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3. Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

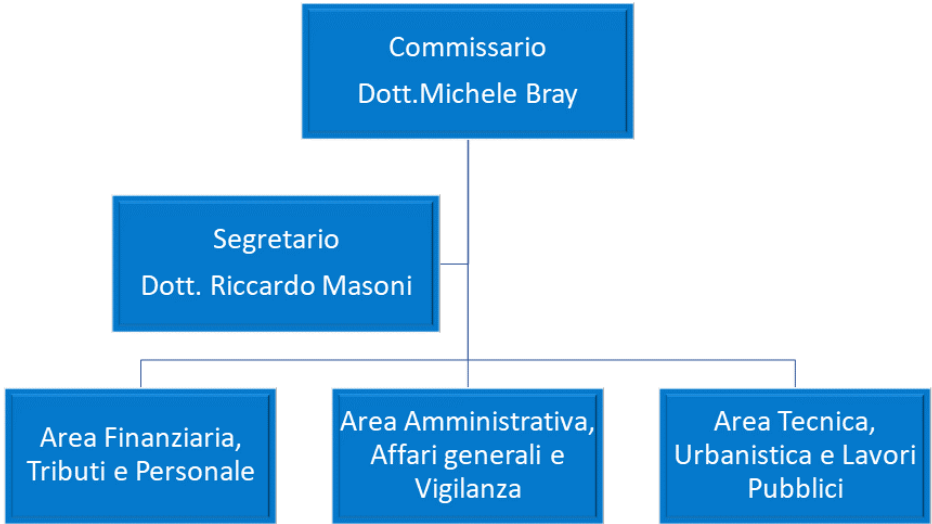
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

Organigramma

L'Amministrazione a fronte della delibera di Giunta comunale n. 65 del 19/08/2021 ha apportato una modifica all'art. 8 nel punto n. 6 del Regolamento degli Uffici e Servizi ovvero ha rideterminato la nuova

struttura organizzativa dell'Ente riportandola all'originaria composizione ante 2012 così composta:

1. AREA CONTABILE, TRIBUTI E PERSONALE
2. AREA TECNICA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
3. AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALE E DI VIGILANZA



Personale

Il piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2022/2024 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 e del D.P.C.M. 17/03/2020.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

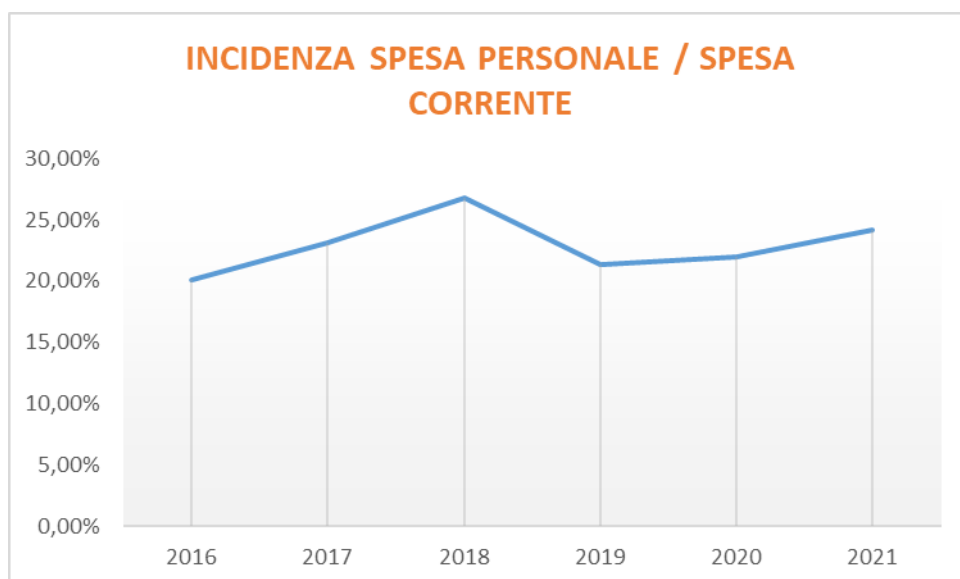
AREA	CATEGORIA	NUMERO	ALTRE TIPOLOGIE
AREA FINANZIARIA,	Bs5	1	
	C5	1	
	C1	1	

TRIBUTI E PERSONALE	D1	1	Extra-impegno da altro Ente
	D1	1	
AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E VIGILANZA	C1	3	
AREA TECNICA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	B4	1	
	B5	1	
	C1	1	
	D1	1	ART. 110 TUEL
TOTALE DIPENDENTI AL 31/12/2021		12	

Andamento della spesa di personale nell'ultimi sei anni

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

ANNO DI RIFERIMENTO	DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE	SPESA CORRENTE	INCIDENZA % SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE
2021	12	320.975,29	1.326.236,19	24,20%
2020	10	302.227,73	1.378.788,60	21,92%
2019	9	291.238,65	1.366.416,98	21,31%
2018	11	363.282,13	1.356.462,07	26,78%
2017	11	313.910,27	1.357.619,45	23,12%
2016	9	270.789,67	1.346.758,15	20,11%



PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Un sistema altamente instabile. Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a principi di equità fiscale, garantendo la copertura dei costi.

La composizione articolata della IUC

Unificazione IMU-TASI

I commi da 738 a 783 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. Per effetto delle modifiche:

- viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;
- si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.
- In base al comma 747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Di seguito vengono schematizzate le aliquote della nuova IMU e la loro manovrabilità:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA		
	BASE	MASSIMA	APPLICATA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,60%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sino al 31/12/2021	0,10%	0,25%	0,10%
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%
altri immobili	0,86%	1,06%	1,06%
Immobili categoria catastale D C/1 C/3 C/4 C/5 A/10	0,86%	1,06	1,01%

Addizionale comunale Irpef - Aliquote in vigore

0,6 PER CENTO SENZA SOGLIA ESENZIONE E SENZA SCAGLIONI

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tassa sui Rifiuti - Aliquote in Vigore

Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe.

L'art.1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti nonché di normare un metodotariffario con l'obbligo di trasparenza verso gli utenti.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente.

Questo Ente, come altri Comuni dell'ATO Toscana Sud Rifiuti, applica per la TARI 2022 il nuovo metodo ARERA, MTR-2 delibera 363/2021/R/RIF, nella quale si predisposizione ed aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, acopertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"* di cui all'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008;

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Con la delibera 363/2021/R/rif, l'Autorità definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).

Obiettivi del provvedimento sono:

- la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
- il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatorie utenti;
- il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif:

- conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
- rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- Le componenti di tariffarie del servizio integrato per la determinazione delle entrate di riferimento comprendono: costi operativi; costi d'uso del capitale; componenti a congruaggio di annualità pregresse.
- Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, per quanto di pertinenza, le medesime definizioni delle componenti di costo sopra richiamate, secondo le regolerecate dal MTR-2.

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

- La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
 - Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell'MTR-2:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività (secondo un coefficiente di recupero di produttività determinato dall'Ente territorialmente competente in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché del livello dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo);
 - del miglioramento previsto della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale.
 - il superamento del limite può essere ammesso dall'Ente territorialmente competente:
 - nei casi di scostamenti attesi riconducibili al decreto legislativo 116/20, in materia di rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico
 - per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario.
- Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
- Ai fini dell'aggiornamento biennale, cui provvedere sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità medesima:
 - l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" o "intermedi".
 - Gli organismi competenti (d'accordo con il gestore) possono presentare

all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi del piano.

Approvazione delle Tariffe

Il decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2021 art 1. Recita *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*. Pertanto l'approvazione delle tariffe Tari slitta al 31/03/2022

Canone Unico

I tributi minori gestiti dagli Enti locali (Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP) verranno aggregati e denominati “canone Unico”:

ai sensi l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

La disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritto sulle pubbliche affissioni,

Ne consegue che saranno confermate le tariffe, nella stessa misura, già in vigore per l'anno 2021 fatte salve eventuali modifiche della normativa di settore.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli

investimenti, nel corso del periodo di bilancio.

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, distretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in conto capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

DISPONIBILITA' DI MEZZI STRAORDINARI ESERCIZI 2023-2024

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti

correnti, extra tributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del d.lgs. 267/00. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato (2020), per i tre esercizi del triennio.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel 2023-2024, sarà il seguente:

ENTRATE CORRENTI 2023/2024	ANNUALITÀ	INTERESSI PASSIVI	LIMITE PREVISTI	INCIDENZA INTERESSI
€ 1.316.112,61	2024	€ 15.415,84	€ 160.497,49	1,17%
€ 1.316.112,61	2023	€ 15.415,80	€ 160.497,49	1,17%

Riforma della riscossione degli enti locali

I commi 784-815 recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di

pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Tra le modifiche apportate:

- viene chiarito che le società miste pubblico-private affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali possono continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza;
- viene precisato che per gli enti locali l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- sono precisati i termini per l'adempimento al fine di chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di riscossione;
- è allungato da 30 a 60, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata; la sospensione dell'esecuzione forzata è ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;
- diviene obbligatorio motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l'anticipazione dell'affidamento in carico delle somme dovute;
- sono modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- la misura del capitale versato richiesto per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento a funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, viene diversificata sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti;
- è introdotta una norma interpretativa ai sensi della quale le norme riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, ove consegua al trasferimento di ramo d'azienda relativo a dette attività.

Rettifica del Fondo di solidarietà comunale

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i commi 848 e 849, prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il [anno], di 200 milioni per il [anno+1], di 300 milioni per il [anno+2], di 330 milioni nel [anno+3] e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo

correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo.

Per il [anno], è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio [anno], previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. I commi 850 e 851, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2021 di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI.

SPESE

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Anche per gli anni 2023 e 2024 si prevede una spesa corrente per Missione sostanzialmente in linea con quella dell'anno 2022.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni

dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita:"6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolotecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incomplete;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento."

Il decreto ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi emanato e, pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 21, si applica l'art. 216 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita "3. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.*"

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Di seguito vengono riportati i quadri di controllo degli equilibri per gli esercizi **2023 e 2024:**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 714.284,82	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				(+)	€	- €
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente				(-)	€	- €
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00				(+)	€ 1.511.856,46	€ 1.519.599,45
- di cui per estinzione anticipata di prestiti					€	- €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				(+)	€	- €
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti				(-)	€ 1.427.483,62	€ 1.435.226,61
- di cui fondo pluriennale vincolato					€	- €
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità					€ 74.358,33	€ 74.358,33
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale				(-)	€	- €
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari				(-)	€ 81.372,84	€ 81.372,84
- di cui per estinzione anticipata di prestiti					€	- €
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità					€	- €
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)					€ 3.000,00	€ 3.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti				(+)	€	- €
- di cui per estinzione anticipata di prestiti						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				(+)	€	- €
- di cui per estinzione anticipata di prestiti					€	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				(-)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti				(+)	€	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (****) O=G+H+I-L+M						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)				(+)		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale				(+)	€	- €
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00				(+)	€ 27.000,00	€ 27.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				(-)	€	- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				(-)	€	- €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine				(-)	€	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine				(-)	€	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria				(-)	€	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				(+)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti				(-)	€	- €
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale				(-)	€ 30.000,00	€ 30.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa					€	- €
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie				(-)	€	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale				(+)	€	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q-R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine				(+)	€	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine				(+)	€	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria				(+)	€	- €
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine				(-)	€	- €
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine				(-)	€	- €
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie				(-)	€	- €
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y						
					€	- €

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

MISSIONE 02 - Giustizia

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata e si articola nei seguenti programmi:

L'Ente non rientra nella succitata casistica.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria"

in materia di ordine pubblico e sicurezza".

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre alle forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale ed del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 07 - Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano

particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze

e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute".

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività". L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale".

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca".

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività

per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche".

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali".

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera".

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

MISSIONE 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale su mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".

Insieme alla missione sessantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

Insieme alla missione cinquantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluyente sugli equilibri di bilanciopoiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti

limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

PIANO TRIENNALE ANNUALE INCARICHI

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati.